

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 270/CGF**

**(2010/2011)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2011**

**I<sup>o</sup> Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA s.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE AL CALCIATORE FRANCESCHINI IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA PORTOGRUARO/FROSINONE DEL 5.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 dell’8.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64 dell’8.2.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Franceschini Ivan.

Tale decisione veniva assunta per aver assunto un comportamento non regolamentare in campo, e per aver al termine dell’incontro, negli spogliatoi, rivolto all’arbitro frasi ingiuriose seguito gara Portogruaro/Frosinone del 5.2.2011.

Avverso tale provvedimento il Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’8.2.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 15.2.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE**

**EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIACOMAZZI GUILLERMO  
SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 13.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso  
la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del sig. Guillermo Giacomazzi, calciatore tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara *“per avere, al termine della gara, rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società U.S. Lecce S.p.A., all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione irrogata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata ed i cui contenuti assertivi sono stati integralmente confermati dal predetto direttore di gara, all’uopo sentito dalla Corte.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che *“al triplice fischio finale il calciatore del Lecce sig. Giacomazzi mi diceva le seguenti parole: sei stato bravo a riusci a farli vincere.....sei uguale a quelli di calciopoli. Bravo”*.

A fronte delle divise risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla società reclamante secondo cui sarebbe riferibile al sig. Giacomazzi la diversa espressione *“... Ce l’hai fatta....ce l’hai fatta....lo prendo nel ....fin dai tempi di calciopoli”*.

D’altro canto, le circostanze in cui si è consumata la condotta in contestazione, posta in essere direttamente ai danni dell’arbitro, inducono ad escludere errori, da parte del direttore di gara, nella percezione delle espressioni riportate nel referto, i cui contenuti - come già sopra anticipato - sono stati integralmente confermati dal predetto Ufficiale.

Del pari, alcun dubbio residua quanto alla natura illecita delle espressioni in addebito, inutilmente dilleggianti e, dunque, rette da una logica prettamente denigratoria.

E', infatti, di immediata percezione l'accusa di preconcetta parzialità ( *...sei stato bravo a riuscire a farli vincere...*), enfaticata anche dal chiaro riferimento simbolico ad una vicenda, quella di calciopoli, di per se stessa idoneo ad evocare condizionamenti illeciti nella direzione di eventi sportivi.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non emergendo, peraltro, circostanze concrete meritevoli di particolare considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte e' chiamata ad effettuare.

Anzitutto, non può essere apprezzata come circostanza attenuante, e con la pretesa automaticità, la condizione di sostanziale incensuratezza del sig. Giacomazzi dedotta dalla società ricorrente, rappresentando questa semmai la condizione ordinaria da cui prende avvio ogni norma sanzionatoria per la definizione della pena edittale.

Del pari, assume una valenza recessiva rispetto alla gravita' dei fatti in contestazione il *“contesto di concitazione psico - fisica connesso alla gara”*.

Questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato.

Ne' risulta fornita una prova concludente in ordine al presunto ravvedimento del tesserato, peraltro solo genericamente enunciato nell'atto di gravame.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE CANIO LUIGI SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)**

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti del sig. Luigi De Canio, allenatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara " *per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, afferrandolo per un braccio ed addossandosi petto contro petto; recidivo*".

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società U.S. Lecce S.p.A., all'uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento (e/o revoca) della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma, con conseguente riduzione della sanzione irrogata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all'esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata ed i cui contenuti assertivi sono stati integralmente confermati dal predetto direttore di gara, all'uopo sentito dalla Corte.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che " *al triplice fischio finale, ancora sul terreno di gioco, venivo raggiunto dall'allenatore del Lecce De Canio Luigi, che chiedendomi spiegazioni per una mia decisione si addossava al mio petto tenendomi il braccio sinistro con fare ostile. Mentre mi trovavo nello spogliatoio lo stesso allenatore entrava non per giustificarsi del comportamento avuto poco prima ma per chiedere di nuove spiegazioni per l'accaduto*".

A fronte delle divise risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla società reclamante volta a ridimensionare la complessiva portata intimidatoria del comportamento in contestazione.

Si rivelano, in altri termini, manifestamente disancorate dalle descritte emergenze probatorie le allegazioni della parte reclamante, secondo cui il sig. De Canio, a fronte del comportamento descritto in referto (*.....tenendomi il braccio sinistro con fare ostile....*) si sarebbe limitato " *....ad appoggiare lievemente la propria mano sul braccio dell'Arbitro al fine di richiamare l'attenzione dell'interlocutore*".

Allo stesso modo, la prospettazione difensiva, secondo cui il contatto corporale tra il sig. De Canio ed il direttore di gara sarebbe stato del tutto accidentale (*...La presenza di numerosi soggetti che rendevano angusti gli spazi di manovra, il repentino voltarsi del direttore di gara...*) si pone in palese distonia con il contenuto descrittivo del referto che, viceversa, evidenzia - così come confermato dal direttore di gara, opportunamente sentito dalla Corte - un comportamento di chiara sfida posto in essere con modalità palesemente intimidatorie.

Del pari, alcun dubbio residua quanto alla natura illecita della condotta in contestazione.

E', infatti, di tutta evidenza che, una volta abbandonata l'inappagante metodica privilegiata nell'atto di reclamo, nella parte in cui indulge in un approccio atomistico dell'azione in addebito, il

comportamento del sig. De Canio riflette in modo univoco la censurata valenza intimidatoria, attesa la chiara attitudine della condotta posta in essere, unitariamente considerata, a coartare la libertà decisionale del direttore di gara nell'autodeterminarsi sia rispetto ai suoi movimenti che al rispondere (o meno) alla insistita richiesta di spiegazioni.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in considerazione della contestata recidiva.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 20.2.2011, INFLITTA AL SIG. SPECCHIA GIANMARIO, SEGUITO GARA PORTOGRUARO/FROSINONE DEL 5.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 dell'8.2.2011)

La società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 64 dell'8.2.2011, con la quale è stata inflitta al Dirigente signor Gianmario Specchia a seguito della gara Portogruaro/Frosinone del 5.2.2011, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'abito federale a tutto il 20.2.2011 *"per avere, al termine della gara, dapprima nel recinto di giuoco e poi nei locali degli spogliatoi, censurato l'operato dell'Arbitro e rivolto locuzioni irrispettose al Direttore di gara"*.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, osservato che il complesso delle parole profferite, seppur non animose, contenevano in ogni caso la minaccia ai danni dell'Ufficiale di "intervenire presso la Lega", ritiene congrua la sanzione già inflitta, rigetta il ricorso e ordina incamerarsi la tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. di San Michele al Tagliamento (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO CALC. CHINOYE WILFRED OSUJI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PESCARA/VARESE DEL 12.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 15.2.2011)

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Osuji Chinoye Wilfred, tesserato in favore della società A.S. Varese 1910 S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 66 del 15.2.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B gli ha irrogato, seguito gara Pescara/Varese del 12.2.2011, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al termine della stessa, nei locali degli spogliatoi, rivolto all'arbitro locuzione ingiuriosa.

Con i motivi scritti il reclamante ha negato di avere pronunciato la frase refertata rilevando, sul punto, che, vicino a lui, vi era l'allenatore signor Baiano Francesco il quale, più volte, aveva pronunciato la parola "ridicolo" e che il Giudice Sportivo aveva sanzionato con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

Ne deduceva, pertanto, che l'arbitro aveva "commesso uno scambio di persona", circostanza, questa, che avrebbe potuto essere asseverata dal rappresentante della Procura Federale ivi presente.

Nel merito eccepiva, comunque, che alla locuzione "ridicolo" non poteva essere attribuito il significato di ingiurioso.

Concludeva, pertanto, affinché venisse annullata la squalifica inflittagli e, in subordine, la riduzione della stessa ad una sola giornata, da convertire, se del caso, in ammenda.

Alla seduta del 18.2.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – è comparso il reclamante assistito dal suo difensore i quali hanno illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che erroneamente il Giudice Sportivo (v. Com. Uff.) ha indicato come espulso l'odierno reclamante e ciò in contrasto con il referto del direttore di gara il quale si è limitato a riferire la frase pronunciata dal calciatore senza, però, adottare il provvedimento disciplinare della espulsione.

In ordine, poi, al significato della frase refertata, osserva questa Corte che alla stessa non può essere attribuito quello di ingiuria bensì quello di condotta irrispettosa, da sanzionarsi adeguatamente con una giornata di squalifica correttamente, infatti, irrogata all'allenatore Francesco Baiano.

Il Giudice Sportivo, peraltro, avendo considerato erroneamente espulso il calciatore, ha irrogato allo stesso 1 giornata quale conseguenza della (non) decretata espulsione e un'altra per la frase pronunciata e refertata.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Chinoye Wilfred Osuji riducendo a 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 9 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete